C O M U N E D I C A S A L G R A N D E

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 184 del 29/10/2026

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE IL SINDACO PRO TEMPORE A RESISTERE, IN NOME E PER CONTO DEL COMUNE DI CASALGRANDE, NEL GIUDIZIO INSTAURATO INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE R.G. 20368/2022, AVVERSO LA SENTENZA N. 1452/2022, EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

L'anno **duemilaventisei** il giorno **ventinove** del mese di **ottobre** alle ore **13:00** nella residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Risultano presenti:

DAVIDDI GIUSEPPE	Sindaco	Presente
AMAROSSI VALERIA	Vicesindaco	Presente
VACONDIO DOMENICO	Assessore	Presente
TOSI GRAZIELLA	Assessore	Presente
CASSINADRI MARCO	Assessore	Presente
SPANO CRISTINA	Assessore	Presente

Assiste il Vicesegretario CURTI JESSICA.
IL Sindaco DAVIDDI GIUSEPPE constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

copia informatica per consultazione

Oggetto: AUTORIZZAZIONE IL SINDACO PRO TEMPORE A RESISTERE, IN NOME E PER CONTO DEL COMUNE DI CASALGRANDE, NEL GIUDIZIO INSTAURATO INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE R.G. 20368/2022, AVVERSO LA SENTENZA N. 1452/2022, EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati i seguenti atti:

DELIBERE DI C.C.:

- n. 60 del 19/12/2025 ad oggetto :"Documento Unico di Programmazione (DUP) – Periodo 2026/2028 - nota di aggiornamento e s.m.i.;
- n. 62 del 19.12.2025 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2026- 2028";

DELIBERE DI G.C.:

- n. 1 del 09.01.2026 ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2026/2028 e ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE AI RESPONSABILI DI SETTORE;
- n. 13 del 30.01.2026 ad oggetto "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2026-2028 e s.m.i.;

Visti:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 22/09/2026 ad oggetto: “Integrazione della deliberazione di Giunta comunale n. 153 del 20/08/2026 ad oggetto "Ridefinizione della struttura organizzativa dell'ente. Approvazione nuovo organigramma ";
- il decreto del Sindaco n. 11/2026 concernente l'assegnazione dell'incarico alla dott.ssa Jessica Curti, di responsabile del Settore “Affari generali”, nonché vice segretario generale, dal 01 ottobre 2026 sino alla fine del mandato;

Premesso che:

- la Sig.ra Nosari Rita, in proprio e quale rappresentante della Labor s.r.l., proponeva opposizione contro l’ordinanza n. 1/2006 emessa dal Comune di Casalgrande in data 3 giugno 2006, a mezzo della quale le veniva ingiunto il pagamento di una

copia informatica per consultazione

sanzione a seguito dell'accertata violazione dell'art. 11, comma 4, lettera a-b) della L.R. n. 17/91, ovvero per aver effettuato attività di escavazione in difformità della autorizzazione n. 159/95;

- all'esito del giudizio, il Tribunale di Reggio Emilia – con sentenza del 7 gennaio 2010 – confermava la legittimità della sanzione irrogata, riducendone tuttavia l'importo ad € 345.945,66, oltre alle spese di procedura;
- avverso la predetta sentenza la Sig.ra Nosari Rita proponeva ricorso in appello, contestando altresì la determinazione della sanzione effettuata dal Tribunale;
- tuttavia, la Corte di Appello di Bologna - con sentenza RG. n. 1633/2017 - respingeva il ricorso in appello, confermando la decisione del Giudice di primo grado e condannando, quindi, la ricorrente al pagamento della sanzione comminata dall'Amministrazione (nell'importo rideterminato in primo grado), nonché al pagamento delle spese processuali;
- con ricorso notificato in data 7 settembre 2017, la Sig.ra Nosari Rita procedeva all'impugnazione della sentenza pronunciata dalla Corte di Appello innanzi alla suprema Corte di Cassazione (RG n. 20259/2017), lamentando la presenza di vizi di legittimità;
- con ordinanza n. 4843/2021, depositata in data 23/02/2021, la II Sezione della Corte di Cassazione, accogliendo il terzo motivo del ricorso, rigettando i primi due e dichiarando assorbiti i restanti, cassava la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinviava la causa, anche per le spese di giudizio di Cassazione, alla Corte d'Appello di Bologna, in diversa composizione, ai fini di "*un nuovo esame, rivolto in particolare ad accertare in relazione al momento perfezionativo dell'illecito amministrativo di escavazione in difformità dalla autorizzazione, il titolo di responsabilità della Nosari, a tal fine considerando la data dell'intervenuto passaggio della proprietà del terreno adibito a cava nonché i diritti e le situazioni giuridiche rimaste in capo alla medesima"*;
- pertanto, con atto di citazione in riassunzione notificato in data 06/04/2021 (prot. n. 5856), la Sig.ra Nosari Rita adiva la Corte d'Appello di Bologna per vedere riformata, nel giudizio di rinvio, la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 1755 del 07/01/2010, il cui appello era già stato deciso con la sentenza n. 1633 del

copia informatica per consultazione

12/07/2017 poi cassata nei limiti di cui sopra con l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 4843/2021, con conseguente ristoro delle spese legali dei vari gradi di giudizio;

- con sentenza n. 1452/2022, pubblicata in data 27/06/2022 non notificata, la Corte di Appello, "definitivamente pronunciando in sede di giudizio di rinvio ex art. 392 cpc disposto dalla ordinanza della Suprema Corte n. 4843/21, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da Nosari Rita avverso l'ordinanza ingiunzione n. 1/2006 del 3 giugno 2006, prot. 10887, del comune di Casalgrande (RE), riduceva l'importo dovuto per sanzione ad € 345.945,66, fermi 3.500 euro per spese del procedimento amministrativo. Con condanna della Nosari alle spese di lite, così come puntualizzato nel dispositivo della sentenza della Corte territoriale;

- avverso la predetta sentenza, la Sig.ra Nosari Rita proponeva ricorso innanzi alla Corte di Cassazione (prot. n. 15863/22), rassegnando le seguenti conclusioni: "*Piaccia alla Corte di Cassazione Ill.ma, disattesa ogni diversa e contraria istanza, cassare la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 1452/2022 pubblicata il 27/06/2022, oggetto del presente gravame, ogni conseguente pronuncia di legge e/o di giustizia, ivi compreso il ristoro delle spese di lite di questo e dei vari precedenti gradi di giudizio già svolti, con ristoro altresì dei contributi unificati tutti corrisposti. In ogni caso, con dichiarazione della cessazione della materia del contendere, causa la intervenuta morte di chi è stato dichiarato responsabile della sanzione amministrativa, con conseguente estinzione ex art. 7 legge 689/91 dell'obbligazione di pagare la connessa sanzione pecuniaria*".

Considerato che la Corte di Appello di Bologna ha riconosciuto la legittimità delle istanze del Comune, condannando altresì la controparte alle spese di lite;

Ritenuto quindi opportuno per l'Amministrazione Comunale costituirsi nel giudizio di cui all'oggetto al fine di difendere le proprie ragioni;

Richiamata la determinazione n. 421/2022 avente ad oggetto: "AFFIDAMENTO ALL' AVV. PAOLO COLI DEL SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA NEL GIUDIZIO INSTAURATO INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE DALLA SIG.RA NOSARI RITA- CIG

copia informatica per consultazione

ZDD37B76A5"

Preso atto del decesso del predetto professionista, avvenuto in data 3 maggio 2026, notizia acquisita per le vie brevi, nonchè a mezzo di comunicazione a mezzo e-mail da parte dello studio legale in data 5 maggio u.s.;

Considerato che ai sensi dell'art. 1722 del Codice Civile il mandato si estingue per la morte del mandatario e che, ai sensi dell'art. 301 c.p.c., tale evento determina l'interruzione automatica del processo pendente;

Ritenuto quindi necessario procedere alla nomina di un nuovo difensore per la prosecuzione del giudizio;

Richiamata la delibera di C.C. n. 12 del 26/01/2023 avente ad oggetto "ADESIONE ALL' UFFICIO UNICO DELL'AVVOCATURA DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA" e la successiva convenzione per la costituzione dell'ufficio comune per l'assistenza legale denominato "Ufficio Unico Avvocatura della Provincia di Reggio Emilia" sottoscritta dal Comune di Casalgrande in data 30/01/2023 (rep. n. 10278);;

Ritenuto a tal fine:

- di autorizzare il Sindaco *pro tempore* a resistere, in nome e per conto del Comune di Casalgrande, nel giudizio instaurato dalla Sig.ra Nosari Rita, innanzi alla Corte di Cassazione R.G. 20368/2022, ed a sottoscrivere quindi gli atti a tal fine necessari, dando a tal fine mandato all'Ufficio Unico Avvocatura della Provincia di Reggio Emilia, come da convenzione sopra richiamata;
- di dare mandato al Responsabile del settore Affari Legali di procedere al conferimento dell'incarico di rappresentanza dell'ente nel giudizio in oggetto;

Visto l'art. 25, comma 3, del vigente Statuto Comunale;

Preso atto che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli artt. 49 comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000, vengono espressi i seguenti pareri da:

copia informatica per consultazione

- Responsabile del Settore Affari Generali, favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

- Responsabile del Servizio Finanziario, favorevole in ordine alla regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 48, comma 1, del TUEL 18.8.2000, n. 267;

SI DA' ATTO che il vicesindaco Valeria Amarossi partecipa alla seduta tramite collegamento in videoconferenza;

All'unanimità dei voti espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. di autorizzare il Sindaco *pro tempore* a resistere, in nome e per conto del Comune di Casalgrande, nel giudizio instaurato dalla Sig.ra Nosari Rita innanzi alla Corte di Cassazione R.G. 20368/2022 ed a sottoscrivere quindi gli atti conseguenti;

2. di dare mandato al Responsabile del Settore Affari Generali di provvedere agli atti amministrativi a tal fine necessari;

3. di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. d) del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Ravvisata l'urgenza, al fine di procedere alla costituzione in giudizio nei termini di legge,

Con voto unanime e palese,

DELIBERA, inoltre

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.

copia informatica per consultazione

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco	IL Vicesegretario
DAVIDDI GIUSEPPE	CURTI JESSICA

copia informatica per consultazione

C O M U N E D I C A S A L G R A N D E
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Settore SETTORE FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 1009/2026 ad oggetto: AUTORIZZAZIONE IL SINDACO PRO TEMPORE A RESISTERE, IN NOME E PER CONTO DEL COMUNE DI CASALGRANDE, NEL GIUDIZIO INSTAURATO INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE R.G. 20368/2022, AVVERSO LA SENTENZA N. 1452/2022, EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Note:

Casalgrande lì, 29/10/2026

Sottoscritto dal Responsabile
(GHERARDI ALESSANDRA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione